



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Progetto finanziato nell'ambito del PNRR, Missione 5 "inclusione Coesione" componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, comunità terzo settore" Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di disagio e degrado sociale" finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU" - CUP: G24E21000910001

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SANREMO, TAGGIA E BADALUCCO



UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI SANREMO

Settore Tecnico Ambiente/Servizio Gare - CUC

C.so Cavallotti n. 59 – 18038 Sanremo (IM)

PEC: comune.sanremo@legalmail.it

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA per l'aggiudicazione dei lavori ad oggetto "Mercato dei Fiori Valle Armea - riconversione della struttura in campus polivalente scolastico, tecnologico, sportivo con finalità sociali, didattiche, sportive e recupero spazi esterni annessi – III LOTTO FUNZIONALE" – PNRR M4 C1 I1.1.

CIG: 985134316C

CUP: G24E21000910001

Termine ultimo per la ricezione delle offerte:
ore 23:59:00 del giorno 20 GIUGNO 2023

Prima seduta:
ore 09:00:00 del giorno 21 giugno 2023

SOMMARIO

1	PREMESSE	4
2	MODALITÀ DI GESTIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	5
3	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
3.1	Documenti di gara	6
3.2	Chiarimenti	6
3.3	Comunicazioni.....	7
4	OGGETTO E IMPORTO DELL' APPALTO	8
4.1	Oggetto dell'appalto	8
4.2	Importo dell'appalto	8
4.3	Categorie dei lavori	8
4.4	Disposizioni particolari relative al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	11
4.5	Consegna e termine lavori – premio di accelerazione.....	13
4.6	Revisione dei prezzi.....	13
5	SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	14
6	REQUISITI GENERALI	18
7	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	22
7.1	Requisiti di idoneità.....	22
7.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale....	22
7.2.1	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	23
7.2.1.1	Partecipazione del concorrente con imprese cooptate	24
7.2.2	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	25
7.3	Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione	25
8	AVVALIMENTO	26
9	SUBAPPALTO	28
10	GARANZIA PROVVISORIA	29
11	SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO	32
12	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ANAC	33
13	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA.....	33
14	SOCCORSO ISTRUTTORIO	37
15	CONTENUTO BUSTA TELEMATICA.....	38
	“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”	38
15.1	Domanda di partecipazione	39
15.2	Documento di Gara Unico Europeo - DGUE.....	43
15.3	Dichiarazione identificazione del titolare effettivo	44
15.4	Dichiarazione assenza conflitto di interessi.....	45
15.5	Dichiarazioni integrative	46

15.6	Dichiarazioni di assenza motivi di esclusione per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs.50/2016.....	51
15.7	Documentazione a corredo	53
15.8	Documentazione ulteriore per i consorzi e per i soggetti associati	55
15.9	Documentazione ulteriore in caso di avvalimento	60
15.10	Copia ultimo rapporto sulla situazione del personale per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti	61
15.11	Documentazione per gli operatori economici in caso di crisi di impresa.....	62
16	OFFERTA ECONOMICA.....	63
17	PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	64
18	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	65
18.1	Apertura busta telematica “Documentazione amministrativa” e verifica documentazione amministrativa	65
18.2	Apertura busta “Documento d’offerta generato” elaborato dalla piattaforma e relativo all’Offerta economica	66
19	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	67
20	AGGIUDICAZIONE DELL’ APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	68
21	CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....	69
22	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	70
23	CODICE DI COMPORTAMENTO	70
24	ACCESSO AGLI ATTI.....	70
25	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	71
26	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	71
27	RICHIAMI E RIFERIMENTI DI LEGGE.....	72

1 PREMESSE

Il presente disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del Bando di gara, contiene le norme integrative al bando di gara relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

Con determinazione dirigenziale n. 2090 del 12 maggio 2023, esecutiva, il Comune di Sanremo ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori per "Mercato dei Fiori Valle Armea - riconversione della struttura in campus polivalente scolastico, tecnologico, sportivo con finalità sociali, didattiche, sportive e recupero spazi esterni annessi – III LOTTO FUNZIONALE - PNRR M5 C2 I2.1 – CUP: G24E21000910001".

Il progetto esecutivo è stato verificato, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., dalla Società "Normatempo Italia s.r.l.", incaricata con determinazione dirigenziale del Settore PNRR, Fondi Europei, Lavori Pubblici ed Espropri n. 1865 del 20 maggio 2022, esecutiva; il documento relativo alla suddetta verifica è pervenuto al Comune di Sanremo tramite PEC - prot. n. 43310 del 2 maggio 2023; il progetto è stato quindi validato in data 3 maggio 2023 dall'Arch. Giulia Barone, in qualità di Responsabile del Procedimento; entrambi i suddetti documenti sono stati approvati con determinazione dirigenziale del Settore PNRR, Fondi Europei, Lavori Pubblici ed Espropri n. 1889 del 3 maggio 2023.

Con la determinazione dirigenziale n. 2090/2023 sopra citata, è stato, tra l'altro, stabilito di affidare il presente appalto mediante **procedura aperta** con applicazione del **criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del Codice, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con **esclusione automatica delle offerte anormalmente basse** ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 8 del Codice.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, comma 4, lett. b) del Codice, è stato altresì demandato l'espletamento della presente procedura di affidamento alla Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Sanremo, Taggia e Badalucco, di cui alla convenzione stipulata in atti Rep. N. 2672 del 20 giugno 2016 e al successivo addendum sottoscritto in atti Rep. N. 2481/2023, pertanto con determinazione dirigenziale del Settore Tecnico Ambiente/Servizio Gare – CUC n. 2359 del 29 maggio 2023, esecutiva, sono stati approvati gli schemi della documentazione di gara ed i relativi allegati, in recepimento ed esecuzione degli atti sopra richiamati.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (**di seguito: Piattaforma**) accessibile all'indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunesanremo

e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (**in seguito: Codice**) e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c) della legge 11 settembre 2020, n. 120, per il presente affidamento **si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza**, di cui all'art. 60, comma 3 del Codice.

Luogo di esecuzione dei lavori: Sanremo, località Valle Armea - **NUTS:** ITC31.

CUP: G24E21000910001 **CIG:** 985134316C

CPV: 45214220-8 (Lavori di costruzione di scuole superiori).

Responsabile unico del procedimento (RUP):

Arch. Giulia Barone - Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione
Tel. +39 0184 580310 - e.mail: g.barone@comunedisanremo.it

Responsabile del procedimento di gara:

Arch. Linda Peruggi – Dirigente del Settore Tecnico Ambiente/Servizio Gare – CUC - Tel. +39 0184 580320 - e.mail: l.peruggi@comunedisanremo.it

2 MODALITÀ DI GESTIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

La presente procedura di affidamento verrà gestita con **modalità telematica**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 58 del Codice.

Il Comune di Sanremo, amministrazione aggiudicatrice, utilizza la **Piattaforma Digitale** per la gestione delle gare telematiche denominata “**Net4market**”, alla quale è possibile accedere dal sito internet del Comune di Sanremo, in Amministrazione Trasparente, cliccando su “*Bandi di gara e contratti*” ovvero attraverso il seguente indirizzo internet:

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunesanremo

Le offerte, pertanto, dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente tramite la piattaforma “Net4market”, seguendo le istruzioni fornite nel “**Disciplinare telematico**” (**Allegato A**).

Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore del sistema “Net4market - CSAmad S.r.l.” è contattabile al seguente numero di telefono: tel. 0372 801730 (per Albo Fornitori: tel. 0372 080703), e, più specificatamente:

per Gare: tel. 0372 080708

dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30-13.00 e 14.00-17.30, oppure via email al seguente indirizzo: imprese@net4market.com

3 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Progetto esecutivo;
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Allegato A - Disciplinare telematico;
- Allegato 1 - Domanda di partecipazione;
- Allegato 1-bis – DGUE;
- Allegato 1-ter – Dichiarazione identificazione del titolare effettivo;
- Allegato 1-quater - Dichiarazione assenza conflitto di interessi;
- Allegato 2 - Dichiarazioni integrative;
- Allegato 3 - Dichiarazione di assenza motivi di esclusione per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs.50/2016;
- Allegato 4 - Dichiarazioni Consorzi di cooperative e di imprese artigiane, Consorzi stabili;
- Allegato 5 - Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari e GEIE;
- Allegato 6 - Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete;
- Allegato 7 - Dichiarazione Impresa Ausiliaria.

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica Net4market al seguente indirizzo internet:

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunesanremo

ovvero sul sito internet del Comune di Sanremo, in Amministrazione Trasparente, “Bandi di gara e contratti”, all'indirizzo:

https://trasparenza.comunedisanremo.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html

3.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, e quindi **entro le ore 23:59:00 del giorno 14 giugno 2023**, in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti denominata “**Chiarimenti**”, disponibile, dopo aver effettuato l'accesso e aver richiamato la procedura di cui trattasi.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle

relative risposte sulla Piattaforma nella sezione “**Chiarimenti**” e sul sito istituzionale del Comune di Sanremo, in Amministrazione Trasparente, “Bandi di gara e contratti”:

https://trasparenza.comunedisanremo.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra *stazione* appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella **sezione “Chiarimenti”**.

È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative:

- a) all’attivazione del soccorso istruttorio;
 - b) all’aggiudicazione;
 - c) all’esclusione;
 - d) alla decisione di non aggiudicare l’appalto;
 - e) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario,
- avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 e/o indirizzo PEC valido o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS, che i concorrenti devono indicare in Piattaforma.

Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni

Le comunicazioni relative:

- a) alla data/e stabilita/e per la/e seduta/e di prosecuzione della procedura di gara;
 - b) al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala;
 - c) alla richiesta di offerta migliorativa;
 - d) al sorteggio di cui al successivo capitolo 18.2,
- avvengono presso la Piattaforma.

In caso di:

- **raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari**, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. La comunicazione recapitata al mandatario e/o capofila, pertanto, si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati;
- **consorzi** di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate;
- **avvalimento**, la comunicazione recapitata all’offerente recapitata nei modi sopra indicati si intende validamente resa all’impresa ausiliaria.

4 OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

4.1 Oggetto dell'appalto

L'oggetto del presente appalto consiste nell'esecuzione delle opere necessarie per la realizzazione dei lavori "Mercato dei Fiori – Valle Armea: riconversione della struttura in campus polivalente scolastico, tecnologico, sportivo con finalità sociali, didattiche, sportive e recupero spazi esterni annessi – III LOTTO FUNZIONALE – PNRR M5C2 I2.1 – CUP G24E21000910001", il tutto come meglio descritto negli elaborati progettuali e di gara.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati.

4.2 Importo dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a **€ 5.310.000,00 (euro cinquemilionitrecentodiecimila/00) oltre IVA** così distinto:

- **€ 5.081.152,46** (euro cinquemilioniottantunomilacentocinquantaquattro/46) oltre IVA quale importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso;
- **€ 228.847,54** (euro duecentoventottomilaottocentoquarantasette/54) oltre IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 16 del Codice, il **costo della manodopera** relativo all'importo complessivo del presente affidamento, risulta stimato in € 1.541.650,18 (euro unmilione cinquecentoquarantunomilaseicentocinquanta/18).

Appalto finanziato con risorse PNRR e con quota avanzo vincolato – annualità 2023.

Tipologia del contratto: **contratto da stipulare a misura.**

Le eventuali variazioni al progetto potranno essere approvate dalla Stazione Appaltante, previa autorizzazione scritta del Ministero dell'Interno.

4.3 Categorie dei lavori

Ai fini della definizione dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. oo-bis) e oo-ter) del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. e dell'articolo 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ed in conformità all'allegato "A" dello stesso Regolamento, si definiscono le seguenti **CATEGORIE DI LAVORO** e classifiche:

Lavorazione	Categoria e classifica	Importo (compresi oneri di sicurezza)	%
Edifici civili e industriali	OG 1 – classe IV bis PREVALENTE	€ 3.807.803,29 (euro tremilionioctocentosettemilaottocentotré/29)	71,71
Impianti termici e di condizionamento	OS 28 – classe III e/o, in alternativa, OG 11 – classe III Scorporabile/subappaltabile	€ 791.722,93 (settecentonovantunomila-settecentoventidue/93)	14,91
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS 30 – classe III e/o, in alternativa, OG 11 – classe III Superspecialistica Scorporabile	€ 710.473,78 (euro settecentodiecimila-quattrocentosettantatré/78)	13,38
Importo complessivo dell'appalto comprensivo degli oneri di sicurezza		€ 5.310.000,00 (euro cinquemilioni-trecentodiecimila/00)	100%

Si segnalano altresì le seguenti LAVORAZIONI di importo singolo non superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera, il cui importo è compreso in quello relativo alla categoria prevalente, eseguibile direttamente o eventualmente subappaltabile anche per l'intero importo:

- **cat. OS 8** (opere di impermeabilizzazione) classe I:
il relativo importo di **€ 304.900,26** (euro trecentoquattromilanovecento/26) pari al **5,742%** dell'importo dell'appalto - è coperto da quello della categoria prevalente e relativa classifica;
- **cat. OS 3** (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), *e/o in alternativa OG 11*, classe I:
il relativo importo di **€ 126.668,29** (euro centoventiseimilaseicentosessantotto/29) - pari al **2,326%** dell'importo dell'appalto - è coperto dal quello della categoria prevalente e relativa classifica;
- **cat. OS 19** (impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati) classe I:
il relativo importo di **€ 52.315,88** (euro cinquantaduemilatrecentoquindici/88) - pari allo **0,985%** dell'importo dell'appalto - è coperto dal quello della categoria prevalente e relativa classifica.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, il concorrente (*vedasi anche punto 7.2*) deve essere in possesso, a pena di esclusione:

- dell'attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, nella categoria prevalente OG1 – classifica IV bis o superiore;
- dell'attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, nella categoria scorporabile/subappaltabile obbligatoria: OS 28 e/o, *in alternativa OG11*, classifica III o superiore
- dell'attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, nella categoria superspecialistica scorporabile/subappaltabile obbligatoria: OS 30 e/o, *in alternativa OG11*, classifica III o superiore;
- della certificazione del sistema di qualità aziendale, in corso di validità, rilasciata da soggetti accreditati, per l'esecuzione dei lavori inerenti le categorie dell'appalto, in quanto di classifica pari o superiore alla III.

Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure dal documento originale di certificazione di qualità.

Il concorrente che NON possa eseguire le lavorazioni della categoria OS28 - a qualificazione obbligatoria - in quanto NON in possesso della relativa qualificazione, deve, **pena l'esclusione dalla gara**:

- indicare il subappalto (c.d. **subappalto necessario**) di tali lavorazioni (vedasi successivo capitolo 15.5, punto 5 del presente disciplinare)
oppure
- partecipare in R.T.I. o R.T.I. costituendo con operatore economico idoneamente qualificato SOA nella suddetta categoria OS28
oppure
- fare ricorso all'istituto dell'avvalimento, di cui art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fermo restando i limiti ivi previsti.

Il concorrente che NON possa eseguire le lavorazioni della categoria superspecialistica OS30 - a qualificazione obbligatoria - in quanto NON in possesso della relativa qualificazione, deve, **pena l'esclusione dalla gara**:

- indicare il subappalto (c.d. **subappalto necessario**) di tali lavorazioni (vedasi successivo capitolo 15.5, punto 5 del presente disciplinare)
oppure
- partecipare in R.T.I. o R.T.I. costituendo con operatore economico idoneamente qualificato SOA nella suddetta categoria OS 30 o *in alternativa OG11*.

AVVERTENZA: le **categorie OS 30 e OG 11** rientrano tra le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e, ai sensi dell'art. 89, comma 11 del Codice, per tali opere, il cui valore supera il 10% dell'importo totale dei lavori, **non è ammesso l'avvalimento**.

N.B.: ai sensi di quanto previsto dall'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92, comma 2 del citato D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

RISPONDENZA AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (DM 23/06/2022)

Tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'appalto in oggetto dovranno essere eseguiti in conformità ai criteri ambientali minimi (C.A.M.) previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) n. 256 del 23 giugno 2022, a cui si rimanda.

4.4 Disposizioni particolari relative al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

L'appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente appalto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

L'appaltatore è tenuto al rispetto del cronoprogramma procedurale e di spesa in coerenza con gli indicatori e le scadenze associate alla misura dell'intervento PNRR di cui trattasi, scadenze di seguito indicate:

- Stipulare il contratto di affidamento dei lavori: entro il 30 luglio 2023;
- Terminare i lavori entro il 31 marzo 2026.

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

➤ *Nel caso in cui l'operatore economico, occupi un numero superiore a cinquanta dipendenti*

Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L.108/2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (con un numero di dipendenti superiore alle 50 unità) producono, **a pena di esclusione**, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

➤ **Per tutti gli operatori economici concorrenti**

Ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L.108/2021, costituisce requisito necessario per la partecipazione alla gara l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L.108/2021, il concorrente si impegna, **a pena di esclusione**, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30% (trentapercento) di occupazione giovanile
 - una quota pari almeno al 30% (trentapercento) di occupazione femminile
- delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Non sussiste, invece, alcun vincolo per i datori di lavoro di assumere nuovo personale, con il 30% di giovani e donne, qualora le imprese avessero in organico già tutte le figure utili a portare a termine l'appalto ai sensi delle linee guida 7 dicembre 2021 e del parere MIMS n. 1133/2021.

Le disposizioni del presente paragrafo di applicano altresì:

- alle eventuali imprese subappaltatrici, in caso di ricorso al subappalto;
- alle eventuali consorziate indicate per l'esecuzione del contratto, in caso di partecipazione dei Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi stabili;
- alle eventuali imprese ausiliarie, in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento;
- alle mandanti in caso di R.T.I., Consorzi ordinari, Reti di impresa e GEIE.

DISPOSIZIONI APPLICABILI IN CASO DI AGGIUDICAZIONE

➤ **Nel caso in cui l'appaltatore, occupi un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L.108/2021, l'operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto (*si precisa che l'inquadramento normativo relativo alla "conclusione contrattuale" fa riferimento alla "stipula del contratto" ai sensi dell'art. 1326 del codice civile*), a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione di cui sopra alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Si rammenta che la violazione degli obblighi di cui all'Art. 47 comma 3 determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC.

➤ **Nel caso in cui l'appaltatore, occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti**

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L.108/2021, l'operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti è tenuto a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto *(si precisa che l'inquadramento normativo relativo alla "conclusione contrattuale" fa riferimento alla "stipula del contratto" ai sensi dell'art. 1326 del codice civile)*, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico dell'impresa dalla suddetta legge n. 68/1999 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell'impresa nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la suddetta relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici agli obblighi imposti dall'art.47 del D.L. 77/2021 convertito nella legge 108/2021, potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

4.5 Consegna e termine lavori – premio di accelerazione

Ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 670 (seicentosettanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

E' prevista la **consegna dei lavori in via d'urgenza**, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice e dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge 120/2020.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 50, comma 4 della legge 29 luglio 2021, n. 108, è previsto un **premio di accelerazione** dovuto qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato; è riconosciuto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, in misura giornaliera definita nell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale, e non può comunque superare l'entità delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti", nei limiti delle risorse ivi ancora disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

4.6 Revisione dei prezzi

Per i contratti pubblici, i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 27/01/2022, n. 4 e successiva conversione con modificazioni dalla L. 28/03/2022, n. 25, i prezzi possono essere aggiornati secondo quanto previsto dall'art. 29 del citato decreto.

Per i lavori di cui al presente appalto, in deroga all'art. 106, comma 1, lett. a), quarto periodo, del Codice, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla Stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo del suddetto art. 29 del decreto-legge 27/01/2022, n. 4 e successiva conversione con modificazioni dalla L. 28/03/2022, n. 25.

In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'ottanta per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell'articolo 29 citato.

Per la compensazione di cui sopra restano ferme le disposizioni di cui all'art. 29 del d.l. n. 4/2022, convertito in legge con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 e dall'art. 37 del capitolato speciale d'appalto.

5 SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di retisti, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire i lavori con la propria struttura.

È vietato ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Si specificano le seguenti ulteriori condizioni:

a) per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE

Ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d) (**raggruppamenti temporanei di concorrenti**), e lettera e), (**consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.**), **anche se non ancora costituiti.**

Gli operatori economici dei Raggruppamenti temporanei di imprese, i consorzi ordinari e i GEIE non ancora costituiti devono dichiarare l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato come mandatario/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti.

Ai soggetti che hanno stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (**GEIE**) ex D.lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 di tale decreto, si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti.

Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei GEIE rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del Codice, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire.

In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

b) per gli altri tipi di consorzio

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, comma 7 del Codice, i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, e i consorzi stabili, di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice sono tenuti, nel caso non provvedano direttamente alla realizzazione dei lavori, ad indicare, in sede di offerta, la/e impresa/e esecutrice/i dei lavori di cui trattasi.

Anche ai suddetti consorzi si applicano le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice, come in precedenza indicato.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7-bis del Codice, è consentito ai suddetti soggetti, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

c) per le Aggregazioni di retisti

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- c.1) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. **rete-soggetto**), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c.2) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. **rete-contratto**), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per il mandatario e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c.3) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di aggregazioni di retisti.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

A prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete è in ogni caso necessario che, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice ed attestino tale possesso tramite la compilazione e sottoscrizione digitale del DGUE e della "Dichiarazione di assenza motivi di esclusione per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i." (Allegato 3), di cui ai successivi capitoli del presente disciplinare.

d) per gli operatori economici in caso di crisi di impresa

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del Codice come modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (*c.d. Sblocca-cantieri*) convertito con L. n. 55/2019, alle **imprese che hanno depositato la domanda** di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis "Concordato con continuità aziendale" del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il

momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre:

- copia conforme dell'autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
 - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto (art. 186-bis, comma 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
 - l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice.
- **L'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale** non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell'art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del R.D. n. 267/1942, deve produrre:
 - copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
 - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267).
 - Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, **l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale** può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

e) per gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea

Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Tali operatori economici devono presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara.

Per tali operatori economici l'esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, anche ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi.

Tale documentazione deve corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.

È ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all'art. 49 del Codice, nei limiti previsti dal citato articolo.

6 REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del Codice sono, altresì, quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'A.N.A.C.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate **misure di self-cleaning**, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione.

Sono **esclusi** gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i.

Sono altresì **esclusi** gli Operatori Economici che siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Ulteriori requisiti trattandosi di opera finanziata con fondi PNRR

Ai sensi dell'art. 47 del del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, tenuto conto delle indicazioni contenute nelle Linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (GURI – serie generale n. 309 del 30.12.2021) ad oggetto *“Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”* e tenuto, altresì, conto delle Linee guida allegate alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Servizio centrale per il PNRR – UFFICI II-IV n. 30 dell'11 agosto 2022:

- costituisce **causa di esclusione** degli operatori economici dalla procedura di gara il **mancato rispetto**, al momento della presentazione dell'offerta, degli **obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità** di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice;
- sono **esclusi** dalla procedura di gara **gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti** nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo **Rapporto redatto sulla situazione del personale** redatto ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (*Codice delle pari opportunità*), con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal primo comma del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47, comma 2, D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021 e Decreto Interministeriale-Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia- del 29 marzo 2022);

- il concorrente deve impegnarsi, **a pena di esclusione**, in caso di aggiudicazione dell'appalto, ad assicurare:
 - una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) di occupazione giovanile
 - una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) di occupazione femminile
 delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, come indicato all'art. 59 del capitolato speciale d'appalto (art. 47, comma 4, DL 77/2021 convertito in L. 108/2021);

In conformità al decreto ministeriale 7 dicembre 2021, si specifica che l'obbligo delle assunzioni deve essere inteso come riferibile anche alle prestazioni che l'Operatore Economico esegue tramite subappalto o avalimento.

- sono **esclusi** dalla procedura di gara **gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021;
- il concorrente che **occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta** non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del D. Lgs. n. 198/2006, deve obbligarsi a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta e deve, altresì, obbligarsi a trasmettere la suddetta relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- il concorrente che **occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti** deve obbligarsi a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una **dichiarazione** del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 nonché una **relazione** che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico dell'impresa dalla suddetta legge n. 68/1999 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell'impresa nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte, e deve, altresì, obbligarsi a trasmettere la suddetta relazione alle rappresentanze sindacali aziendali;
- deve essere assolto l'obbligo di fornire i dati necessari per l'identificazione del **titolare effettivo** dell'operatore economico (ex art. 20 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231);
- deve essere assolto l'obbligo di produrre una specifica dichiarazione di **assenza di conflitto di interessi** a carico dei partecipanti alla gara (e dei titolari effettivi);
- deve essere assunto l'impegno ad osservare gli **obblighi specifici del PNRR**, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

In caso di Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari o GEIE, ogni componente del Raggruppamento, Consorzio ordinario o GEIE deve essere in possesso dei requisiti; in caso di consorzi ordinari già costituiti e di GEIE, i suddetti requisiti devono essere posseduti anche dal Consorzio ordinario stesso e dal GEIE.

In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia dai consorziati per i quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere.

La dichiarazione di assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice deve essere resa **per tutti i soggetti di cui al comma 3 dello stesso articolo, elencando esplicitamente i nominativi dei singoli soggetti e i dati ad essi relativi**. Tale dichiarazione deve essere resa da parte di **tutti i concorrenti**, comprese le mandanti, le cooptate, le imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori nonché le eventuali imprese ausiliarie, preferibilmente mediante l'**Allegato 3** - *"Dichiarazione di assenza motivi di esclusione per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i."* o, in alternativa, mediante analoga dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., come meglio specificato al relativo successivo capitolo del presente disciplinare di gara.

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

In ogni caso l'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei **soggetti cessati** dalla carica nell'anno antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Si precisa che ai sensi dell'art. 80, comma 3 del Codice **devono essere dichiarate tutte le condanne** con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei reati di cui all'art. 80, comma 1, anche se non menzionati nel certificato del casellario giudiziale a norma dell'art. 175 c.p.

In caso sussistano condanne, devono essere indicati: la tipologia del reato commesso, la data del provvedimento, la tipologia e la durata della pena irrogata, comprese eventuali pene accessorie.

Si segnala che, in attuazione della l. n. 238 del 23 dicembre 2021 (legge europea 2019-2021) che ha modificato l'art. 80, comma 4 del Codice, è intervenuto il decreto del MEF del 12 ottobre 2022 nell'ambito della disciplina di dettaglio relativa alle gravi violazioni in materia fiscale ove le stesse non siano definitivamente accertate. Tale decreto individua i limiti e le condizioni per l'operatività della causa di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gli operatori economici che hanno commesso gravi violazioni non definitivamente accertate, in materia fiscale, al cui contenuto si rimanda.

Ai sensi di quanto previsto dall'**art. 80, comma 5, lett. c), lett. c-bis), c-ter) e c-quater)** del Codice (come modificato dal D.L. n. 135/2018, convertito nella legge n. 12/2019, e dalla legge n. 55 del 2019), la Stazione Appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora:

- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato.

I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3 del Codice.

I concorrenti, pertanto, dovranno autocertificare l'eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause mediante l'utilizzo del DGUE, indicando nella apposita Parte III - Sezione C - *"Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali"* **tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità**, anche se non ancora inseriti nel Casellario Informatico gestito dall'Autorità.

La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione di cui trattasi o l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla Stazione Appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

La Stazione Appaltante terrà conto, ai fini delle proprie valutazioni, delle cause ostative di cui venga comunque a conoscenza, anche se non inserite nel Casellario Informatico, previe idonee verifiche in ordine all'accertamento della veridicità dei fatti.

Ai fini dell'eventuale esclusione rilevano i comportamenti gravi e significativi rientranti nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, sia che singolarmente costituiscano un grave illecito professionale sia che siano sintomatici di persistenti carenze professionali.

L'eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) sarà disposta solo all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Ai sensi dell'art. 80, comma 13 del Codice, trovano applicazione le Linee guida ANAC n. 6 recanti *"Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice"* di cui alla Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 1008 dell'11 ottobre 2017 (pubblicata in G.U. n. 260 del 7/11/2017), cui si rimanda per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare di gara.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 12 del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti speciali previsti nei capitoli seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive delle qualificazioni richieste dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità

Per partecipare alla gara, a pena di esclusione, i concorrenti devono possedere:

- a) l'**iscrizione** nel registro delle imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (**C.C.I.A.A.**) oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato nello specifico settore di attività coerente con i lavori oggetto della presente procedura di gara e risultare **in esercizio** alla data di presentazione dell'offerta;
- b) nel caso di Società Cooperative e di Consorzi di Cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA e risultare in esercizio alla data di presentazione dell'offerta, è necessaria l'**iscrizione** nell'apposito **Albo Nazionale delle Cooperative** di cui al D.M. 23.06.2004 e s.m.i.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 84, comma 1, del Codice, il possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale è provato mediante attestazione rilasciata da appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC denominati **Società Organismi di Attestazione (SOA)**.

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono possedere:

- **attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità**, rilasciata da SOA regolarmente autorizzata che documenti la qualificazione nelle categorie e classifiche indicate al precedente capitolo 4.3;

- **certificazione del sistema di qualità aziendale, in corso di validità**, rilasciata da soggetti accreditati, per l'esecuzione dei lavori inerenti le categorie dell'appalto, in quanto di classifica pari o superiore alla III.

Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure dal documento originale di certificazione di qualità.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, tale certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

L'attestazione SOA dovrà avere validità al momento della presentazione dell'offerta e dovrà permanere per tutta la durata del procedimento di gara, e in caso di aggiudicazione per tutta la durata del contratto.

N.B.: ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

7.2.1 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

- Il requisito relativo all'**iscrizione** nel registro delle Imprese tenuto dalla competente **Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al capitolo 7.1, lett. a), deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;

- il requisito relativo all'**iscrizione nell'Albo delle società cooperative** di cui al capitolo 7.1, lett. b), deve essere posseduto da ogni società cooperativa facente parte del soggetto associato;
- il requisito relativo al possesso dell'**attestazione di qualificazione SOA** di cui al capitolo 7.2, può essere posseduto dal raggruppamento o consorzio o GEIE nel suo complesso. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o GEIE, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate;
- **Il requisito relativo al possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale**, di cui al capitolo 7.2, deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

N.B.: le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nonché GEIE **devono dichiarare** in sede di partecipazione alla gara sia la categoria e qualifica SOA posseduta, sia la rispettiva percentuale di lavori che intendono eseguire al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno.

Si precisa che, a fronte del corretto possesso da parte dei suddetti operatori economici dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara, eventuali errori nella suddivisione delle quote di esecuzione dei lavori commessi in sede di gara potranno essere regolarizzati tramite soccorso istruttorio.

7.2.1.1 Partecipazione del concorrente con imprese cooptate

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 92, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto, possono raggruppare altre imprese (**imprese cooptate**) in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità e qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente disciplinare di gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa nonché dell'offerta economica richieste dal presente disciplinare di gara, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei.

Pertanto, esse devono:

- compilare e sottoscrivere digitalmente il **DGUE**, per le parti di competenza;
- sottoscrivere digitalmente la domanda di partecipazione, sia in caso di partecipazione con un'impresa singola sia in caso di partecipazione in riunione di imprese unitamente al concorrente. Vedasi al riguardo quanto specificato al successivo capitolo 15.1 "Domanda di partecipazione";
- compilare e sottoscrivere digitalmente il modello di cui all'**Allegato 2** - "*Dichiarazioni integrative*";
- compilare e sottoscrivere digitalmente il modello di cui all'**Allegato 3** - "*Dichiarazione di assenza motivi di esclusione per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.*";
- registrarsi al sistema FVOE e acquisire il **PASSOE** (vedasi successivo capitolo 15.7, punto 1);
- sottoscrivere digitalmente l'**offerta economica**.

7.2.2 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

- il requisito relativo all'**iscrizione** nel registro delle Imprese tenuto dalla competente **Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al capitolo 7.1, lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
- il requisito relativo all'iscrizione nell'**Albo delle società cooperative** di cui al capitolo 7.1, lett. b), deve essere posseduto dal consorzio, se società cooperativa, e da ogni società cooperativa consorzata indicata come esecutrice;
- il requisito del possesso dell'**attestazione SOA e di certificazione della qualità aziendale** di cui al capitolo 7.2, deve/devono essere posseduto/i direttamente dal consorzio medesimo.

7.3 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale comprovabili mediante i documenti indicati nella delibera attuativa dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) n. 464 del 27 luglio 2022, avviene, ai sensi dell'art. 81, comma 1, del Codice e della suddetta delibera attuativa, attraverso l'utilizzo della **Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)** gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il **FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico)**.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (**Servizi ad accesso riservato - FVOE**), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "**PASSOE**" da produrre in gara, come specificato al successivo capitolo 15.7.

Ai sensi dell'art. 86 del Codice, la Stazione Appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge.

La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dalla presente Disciplinare di gara ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

Come stabilito dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, ad. plen. 20 luglio 2015, n. 8) i requisiti di partecipazione devono essere posseduti al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura fino alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.

8 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Non è altresì ammesso l'avvalimento per opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (**S.I.O.S.**), quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera **superi il dieci per cento** dell'importo totale dei lavori.

In caso di R.T.I./consorzi ordinari di concorrenti, l'avvalimento da parte di una delle imprese del R.T.I./consorzio a favore di altra impresa del medesimo R.T.I./consorzio, può avvenire solo nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 89 del Codice e del presente disciplinare e a condizione che l'impresa ausiliaria utilizzi per tale avvalimento solo la parte del proprio requisito eccedente rispetto a quella che gli è stata necessaria per qualificarsi come componente di quel R.T.I./consorzio.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal capitolo 6 nonché le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un **proprio DGUE**, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la **dichiarazione di avvalimento** contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. secondo il modello di cui all'**Allegato 7** – *"Dichiarazione Impresa Ausiliaria"*;

- c) rilasciare la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. secondo il modello di cui all'**Allegato 3** - *“Dichiarazione di assenza motivi di esclusione per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.”* relativa ai **soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice**;
- d) rilasciare la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. secondo il modello di cui all'**Allegato 2** - *“Dichiarazioni integrative”* relativamente ai propri punti di competenza (indicativamente: nn. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 31 e, ove pertinente, 32, 33, 34 e 35);
- e) presentare copia scansionata dell'attestazione SOA, in corso di validità, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende avvalersi;
- f) *per avvalimento di lavorazioni la cui categoria sia di classifica pari o superiore alla III:* presentare copia scansionata del documento originale di certificazione di qualità aziendale, in corso di validità, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05, nel caso in cui tale certificazione non risulti dall'attestato SOA;
- g) compilare la componente di propria competenza del **PASSOE**, indicando il relativo ruolo svolto.

Il concorrente deve:

- 1) **dichiarare** di volere ricorrere all'avvalimento nel **proprio DGUE** (Parte II - Sezione C *“Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti”*) con indicazione della denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento;

2) allegare:

- il **contratto di avvalimento** nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il contratto di avvalimento deve, **a pena di nullità**, riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - a) l'oggetto, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - b) la durata;
 - c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.
 Il suddetto contratto di avvalimento deve essere **sottoscritto sia dall'ausiliaria che dall'ausiliata**;
- **la documentazione di ciascuna ausiliaria**, sopra riportata.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

Per maggior dettaglio della documentazione da produrre, vedasi successivo punto 15.9.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara (*art. 89, comma 5 del Codice*).

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto **causa di nullità** del contratto di avvalimento.

9 SUBAPPALTO

È ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico con idoneità individuale o dell'impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.

Il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice, l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- 2) che l'operatore economico concorrente, all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende e/o obbligatoriamente si impegna a subappaltare (preferibilmente tramite le *"Dichiarazioni integrative"* di cui all'**Allegato 2** ovvero compilando l'apposita Sezione D della Parte II del **DGUE**).

Si precisa che qualora il concorrente non sia in possesso di specifica e adeguata qualificazione SOA per eseguire in proprio i lavori della **categoria scorporabile OS28**, a qualificazione obbligatoria, deve impegnarsi obbligatoriamente, pena l'esclusione dalla gara, a subappaltare tali lavorazioni (c.d. **subappalto necessario**) nella documentazione prevista da presentare per la partecipazione alla gara (vedasi capitolo 15.5 "Dichiarazioni integrative", punto 5 del presente disciplinare di gara) **oppure** partecipare in R.T.I. o R.T.I. costituendo con operatore economico idoneamente qualificato SOA nella suddetta categoria **oppure** fare ricorso all'istituto dell'avvalimento, di cui all'art. 89 del Codice, fermo restando i limiti ivi previsti.

Si precisa che qualora il concorrente non sia in possesso di specifica e adeguata qualificazione SOA per eseguire in proprio i lavori della **categoria superspecialistica scorporabile OS30**, e/o in alternativa OG 11, a qualificazione obbligatoria, deve impegnarsi obbligatoriamente, pena l'esclusione dalla gara, a subappaltare tali lavorazioni (c.d. **subappalto necessario**) nella documentazione prevista da presentare per la partecipazione alla gara (vedasi capitolo 15.5 "Dichiarazioni integrative", punto 5 del presente disciplinare di gara) **oppure** partecipare in R.T.I. o R.T.I. costituendo con operatore economico idoneamente qualificato SOA nella suddetta categoria.

In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare, il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di subappalto nonché del rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni specifiche per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.

Nello specifico, tra gli altri, si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- le disposizioni per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente capitolo 4.4) del presente disciplinare di gara;
- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 23 giugno 2022, n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE).

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% (dueper cento) dell'importo dell'appalto e precisamente di importo pari a **€ 106.200,00** (euro centoseimila-duecento/00). Si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. ai sensi dell'art. 93, comma 2 del Codice, come modificato dall'art. 29 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, e precisamente presso la Tesoreria Comunale: BPER BANCA Coordinate IBAN: IT30Z0538722700000047234052 (BIC/SWIFT: BPMOIT22XXX per operazioni da estero);
- b. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; risponda ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità **per almeno 180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante **per ulteriori 180 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005.

In caso di **bonifico** il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile – e quindi **è causa di esclusione** – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia provvisoria verrà **svincolata** per l'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto.

11 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Il sopralluogo della struttura e del luogo interessato dai lavori del presente appalto è **obbligatorio**, in quanto l'edificio è sede di molteplici attività distinte (mercato dei fiori, igiene urbana, palestre e attività sportive e scolastiche) per cui è necessario visionare compiutamente i luoghi di lavoro con specifico riferimento alle interferenze nella fase di cantiere e relativo approvvigionamento materiali.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo, la quale, scansionata, dovrà essere inserita nella busta telematica contenente la documentazione amministrativa, **pena l'esclusione dalla gara**.

Si fa presente che la mancata produzione dell'attestazione di avvenuto sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del Codice solo se preesistente e comprovabile con documentazione avente data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Per effettuare il sopralluogo occorre prendere preventivamente appuntamento contattando la **sig. Gabriela Chierico** - Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione: **tel. +39 0184 580364** – e.mail: g.chierico@comunedisanremo.it

I referenti del sopralluogo sono:

Arch. Giulia Barone - Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione: Tel. +39 0184 580310 - e.mail: g.barone@comunedisanremo.it

Dott.ssa Simona Germinale - Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione: Tel. +39 0184 580458 – e.mail: s.germinale@comunedisanremo.it

Geom. Juri Montese - Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione: Tel. +39 0184 580621 – e.mail: jmontese@comunedisanremo.it

Dott. Claudio Foti - Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione: Tel. +39 0184 580291 – e.mail: c.foti@comunedisanremo.it

Il sopralluogo **può essere effettuato unicamente** da uno dei seguenti soggetti dell'impresa, in possesso di documento di riconoscimento:

- a) Legale Rappresentante;
- b) Procuratore a cui siano stati conferiti adeguati poteri (in tal caso costui dovrà consegnare copia della **procura notarile** che attesti i poteri conferiti, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05);
- c) Direttore Tecnico.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato dal Legale Rappresentante o Direttore Tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti**, il sopralluogo è effettuato dal Legale Rappresentante o Direttore Tecnico di uno degli operatori economici raggruppati o consorziati purché munito della delega di tutti detti operatori.

In alternativa l'operatore raggruppando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti devono effettuare, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 220,00 (euro duecentoventi/00)** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023" pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-621-del-20-dicembre-2022> .

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac> .

Si segnala che:

- il codice CIG che identifica la presente procedura è: 985134316C;
- il versamento della contribuzione deve essere effettuato indicando il codice fiscale dell'operatore economico concorrente e non del legale rappresentante o di altra persona fisica che effettui materialmente il pagamento.

I concorrenti devono allegare la relativa ricevuta alla documentazione amministrativa.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del nuovo Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la Stazione Appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA

La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla presente gara nonché l'Offerta Economica devono essere redatte e trasmesse alla stazione appaltante **esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma digitale** per la gestione delle gare telematiche denominata "**Net4market**", secondo le istruzioni contenute all'interno del "**Disciplinare telematico**" (Allegato A).

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere **sottoscritte con firma digitale** o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le**

ore 23:59:00 del giorno 20 giugno 2023

a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

È possibile accedere alla **piattaforma telematica "Net4market"** dal sito internet del Comune di Sanremo, in Amministrazione Trasparente, cliccando su *"Bandi di gara e contratti"* e poi su *"Piattaforma digitale per le gare telematiche del Comune di Sanremo - E-PROCUREMENT"* ovvero attraverso il seguente indirizzo internet:

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunesanremo

Il concorrente, verificato di avere sottoscritto digitalmente tutta la documentazione che compone l'offerta, entro il termine ultimo sopra indicato deve accedere alla piattaforma telematica (con le credenziali rilasciate nel momento della registrazione) e, seguendo le diverse fasi successive della procedura prevista dal sistema, che consentono di predisporre la seguente busta telematica e dichiarare la propria offerta economica, provvedere:

- a) al caricamento (upload) in piattaforma della **busta telematica "Documentazione amministrativa"**, costituita da una cartella compressa in formato ".zip" contenente tutti i file relativi alla documentazione amministrativa previsti dal presente disciplinare di gara;
- b) ad indicare nella sezione **"Offerta economica"** presente sul portale la propria **offerta economica corredata**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 10 del Codice, **dall'indicazione del costo della manodopera e degli oneri aziendali della sicurezza (vedasi in dettaglio successivo capitolo 16).**

N.B.: tutti i file dovranno essere in formato ".pdf" e firmati digitalmente, con le modalità di sottoscrizione indicate nel presente disciplinare

La piattaforma "Net4market" consente di interrompere il caricamento della documentazione e riprenderlo in un momento successivo.

Le offerte presentate non vengono, in ogni caso, mai restituite.

Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore del sistema *"Net4market - CSAméd S.r.l."* è contattabile al seguente numero di telefono: tel. 0372 801730 (per Albo Fornitori: tel. 0372 080703), e, più specificatamente:

per Gare: tel. 0372 080708

dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30-13.00 e 14.00-17.30, oppure via email al seguente indirizzo: imprese@net4market.com

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata. La Piattaforma, infatti, automaticamente annulla l'offerta precedente e la sostituisce con la nuova.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni:

- domanda di partecipazione (allegato 1),
- documento di gara unico europeo in formato elettronico (apposito *form* presente sulla Piattaforma *ovvero* Allegato 1-bis),
- dichiarazione identificazione del titolare effettivo (allegato 1-ter),
- dichiarazione assenza conflitto di interessi (allegato 1-quater),
- dichiarazioni integrative (allegato 2),
- dichiarazione di assenza motivi di esclusione per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs.50/2016 (allegato 3),
- dichiarazioni Consorzi di cooperative e di imprese artigiane, Consorzi stabili (allegato 4),
- dichiarazioni Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari e GEIE (allegato 5),
- dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete (allegato 6),
- dichiarazione impresa ausiliaria (allegato 7)

sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma e reperibili anche sul sito del Comune di Sanremo, in Amministrazione Trasparente, nella sezione "Bandi di gara e contratti":

https://trasparenza.comunedisanremo.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta della documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con espresso richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso **D.P.R. 445/2000 e s.m.i.** per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., ivi compresa la domanda di partecipazione, il DGUE, il PASSOE **devono essere sottoscritte digitalmente** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o consorziati, anche dai legali rappresentanti o procuratori delle ulteriori imprese partecipanti alla gara, il tutto come meglio specificato nei successivi relativi singoli capitoli del disciplinare di gara.

Qualora siano prodotti documenti che compongono l'offerta sottoscritti da un **procuratore** l'operatore economico deve allegare **copia scansionata della procura** che attesti i poteri del sottoscrittore, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta vincola il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180 (centottanta) giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la piattaforma "Net4market" e ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora da parte del Gestore del Sistema vi siano tempestive comunicazioni su eventuali malfunzionamenti o anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso alla piattaforma "Net4market" o che impediscano di formulare l'offerta.

Al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- abilitarsi al bando di gara come da istruzioni contenute nel *"Disciplinare telematico"* (Allegato A);
- accedere tempestivamente alla presente procedura, prendere visione delle varie fasi del percorso per inviare l'offerta al fine di verificare i contenuti richiesti dalla Stazione Appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni;
- compilare tutte le informazioni richieste, verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione, e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di documenti a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 è sanabile;
- per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, è sanabile purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al capitolo 6 del presente disciplinare, non è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15 CONTENUTO BUSTA TELEMATICA

“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

L'operatore economico deve inserire in Piattaforma la **busta telematica “Documentazione amministrativa”**, costituita da una cartella compressa in formato “.zip”, contenente tutti i file in formato “.pdf”, sottoscritti digitalmente, relativi alla seguente documentazione amministrativa:

1. domanda di partecipazione ed eventuale procura;
2. documento di gara unico europeo - DGUE;
3. dichiarazione identificazione del titolare effettivo;
4. dichiarazione assenza conflitto di interessi;
5. dichiarazioni integrative;
6. dichiarazioni di assenza motivi di esclusione per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice e, nel caso di soggetti cessati dalla carica con condotta penalmente sanzionata, documentazione probatoria dell'impresa a dimostrazione della dissociazione compiuta da tali soggetti;
7. documentazione a corredo costituita da:
 - 7.1 PASSOE;
 - 7.2 copia scansionata dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05;
 - 7.3 *nel caso in cui dall'attestazione SOA non risulti il possesso della certificazione di qualità aziendale, richiesto per le categorie dell'appalto in quanto di classifica pari o superiore alla III*: copia scansionata del documento originale di certificazione di qualità aziendale, in corso di validità, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05;
 - 7.4 garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
 - 7.5 *nel caso in cui il concorrente presenti la garanzia provvisoria in misura ridotta*: copia/e scansionata/e della/e certificazione/i di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, accompagnata/e da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05;
 - 7.6 copia scansionata dell'attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dalla Stazione Appaltante;
 - 7.7 copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
 - 7.8 *in riferimento al pagamento dell'imposta di bollo del valore di € 16,00 relativa alla domanda di partecipazione*:
ricevuta di pagamento elettronico
ovvero

copia scansionata del contrassegno, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05;

ovvero

in caso di operatore economico estero, copia scansionata del bonifico bancario, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05;

- 7.9** *solo in caso di partecipazione del concorrente con impresa/e cooptata/e:* tutta la documentazione indicata nel presente disciplinare di gara;
 - 7.10** *solo in caso di imprese con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea:* la documentazione per essi indicata nel presente disciplinare di gara;
 - 7.11** *solo nel caso in cui i documenti siano resi e sottoscritti digitalmente da un procuratore del concorrente:* copia scansionata della procura che attesti i poteri del sottoscrittore, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05;
- 8.** *al caso:* documentazione per i soggetti associati di cui al capitolo 15.8;
 - 9.** *solo in caso di avvalimento:* tutti i documenti e le dichiarazioni di cui al capitolo 15.9;
 - 10.** *solo per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti:* copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, di cui al capitolo 15.10 del presente disciplinare di gara;
 - 11.** *solo in caso di operatori economici che hanno presentato domanda di concordato preventivo ovvero già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale:* deve essere prodotta la documentazione e le dichiarazioni di cui al capitolo 15.11 del presente disciplinare di gara.

15.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'**Allegato 1** - "*Domanda di partecipazione*".

Il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, sede, codice fiscale) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/ consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre alla gara. In assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il/i consorziato/i per il/i quale/i concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di concorrente che partecipa con una o più imprese cooptate ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il concorrente fornisce per ciascuna impresa cooptata i dati identificativi (ragione sociale, sede, codice fiscale), la percentuale di partecipazione ed il corrispondente importo.

Per facilitare la compilazione della domanda di partecipazione, il modulo **Allegato 1 - "Domanda di partecipazione"** è articolato in una **PRIMA PARTE COMUNE AD OGNI OPERATORE ECONOMICO** e nelle seguenti Sezioni, le cui dichiarazioni sostitutive sono rese dal/i sottoscrittore/i attestando di essere consapevole/i che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.):

➤ **SEZIONE 1/A** da compilare e sottoscrivere digitalmente in caso di partecipazione di **IMPRESA SINGOLA** (imprenditori individuali, anche artigiani, e società, anche cooperative - art. 45, comma 2, lett. a del Codice); in tale sezione il legale rappresentante, o altra persona dotata di poteri di firma, **dichiara**, anche ad integrazione di quanto già dichiarato con la sottoscrizione del DGUE, che l'impresa è in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

- a) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, con indicazione della provincia, del numero e della data di iscrizione, dello specifico settore di attività e risulta in esercizio alla data di presentazione dell'offerta;
- b) *solo per i Consorzi di Cooperative e per le Società Cooperative*: iscrizione altresì all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. con indicazione dei relativi estremi;
- c) aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, e all'art. 80, comma 5, lettera i) del Codice;
- d) indicazione di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero di personale pari a _____ unità (*in cifre ed in lettere*);
- e) non trovarsi in alcuna delle cause ostative al rilascio del DURC, di cui all'art. 9 del D.M. 24 ottobre 2007 e s.m.i.;
- f) indicazione dei numeri di matricola INPS e sede/i competente/i;
- g) indicazione del codice ditta INAIL, delle PAT INAIL e relative sede/i competente/i;
- h) indicazione del codice impresa della Cassa Edile;
- i) *al caso*: possesso dei requisiti per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice con relativa indicazione della tipologia e dei dati;
- j) possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale:
 - attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, indicando le categorie e classifiche;
 - certificazione del sistema di qualità aziendale, in corso di validità, rilasciata da soggetti accreditati, per l'esecuzione dei lavori delle categorie dell'appalto, in quanto di classifica pari o superiore alla III, come risulta dall'attestazione SOA *ovvero* dal documento originale di certificazione di qualità.

NOTA: l'attestazione SOA e, nel caso non risulti dalla SOA stessa, la certificazione del sistema di qualità aziendale devono essere allegate alla documentazione amministrativa in copia scansionata accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05 (vedasi successivo punto 15.7).

- **SEZIONE 1/B** da compilare e sottoscrivere digitalmente in caso di partecipazione di **CONSORZIO DI COOPERATIVE**, di **CONSORZIO DI IMPRESE ARTIGIANE** (art. 45, comma 2, lett. b del Codice) nonché di **CONSORZIO STABILE** (art. 45, comma 2, lett. c del Codice)

Per indicare la composizione e i requisiti di partecipazione, ad integrazione di quanto già dichiarato con la sottoscrizione del DGUE, il concorrente deve compilare il modulo **Allegato 4** - *“Dichiarazioni Consorzi di cooperative e di imprese artigiane, Consorzi stabili”* (oppure rendere dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con quanto richiesto al successivo punto del presente disciplinare *“Documentazione ulteriore per i consorzi e per i soggetti associati”*).

- **SEZIONE 1/C** da compilare e sottoscrivere digitalmente in caso di partecipazione di **RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI** (art. 45, comma 2, lett. d del Codice) di **CONSORZI ORDINARI** (art. 45, comma 2, lett. e del Codice) e di **GEIE** (art. 45, comma 2, lett. g del Codice). Per indicare il tipo di raggruppamento, la composizione e i requisiti di partecipazione, ad integrazione di quanto già dichiarato con la sottoscrizione del DGUE, il concorrente deve compilare il modulo **Allegato 5** - *“Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE”* (oppure rendere dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con quanto richiesto al successivo punto del presente disciplinare *“Documentazione ulteriore per i consorzi e per i soggetti associati”*);

- **SEZIONE 1/D** da compilare e sottoscrivere digitalmente in caso di partecipazione di **AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE** (art. 45, comma 2, lett. f del Codice). Per indicare la composizione e i requisiti di partecipazione, ad integrazione di quanto già dichiarato con la sottoscrizione del DGUE, il concorrente deve compilare il modulo **Allegato 6** - *“Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete”* (oppure rendere dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con quanto richiesto al successivo punto del presente disciplinare *“Documentazione ulteriore per i consorzi e per i soggetti associati”*);

- **SEZIONE 1/E** da compilare e sottoscrivere digitalmente in caso di partecipazione del concorrente con **IMPRESA/E COOPTATA/E** da parte sia del concorrente sia della/delle impresa/imprese cooptata/cooptate.

Nella **parte prima** della sezione il concorrente dichiara di partecipare alla presente procedura con la/le impresa/e cooptata/e di cui indica: denominazione/i, sede/i, CF/P.IVA, tel. e fax, e.mail e PEC, il nominativo del legale rappresentante con indicazione del luogo e data di nascita, in quale/i categoria/i e classifica/classifiche è qualificata nonché per quale categoria, classifica, percentuale di partecipazione ed importo è stata cooptata.

Nella **parte seconda** della sezione, il legale rappresentante, o altra persona dotata di poteri di firma, di ciascuna impresa cooptata *“consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)”* **dichiara** e sottoscrive digitalmente, anche ad integrazione del DGUE:

- a) che l'impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, indicando la provincia, il numero e la data di iscrizione, lo specifico settore di attività e che risulta in esercizio alla data di presentazione dell'offerta;
- b) *solo per i Consorzi di Cooperative e per le Società Cooperative*: che l'impresa è altresì iscritta all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. indicandone gli estremi;
- c) che l'impresa ha assolto gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i) del Codice;
- d) che l'impresa ha alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero di personale pari a _____ unità (*indicare in cifre ed in lettere*);
- e) che l'impresa non si trova in alcuna delle cause ostative al rilascio del DURC, di cui all'art. 9 del D.M. 24 ottobre 2007 e s.m.i.;
- f) i numeri di matricola INPS e sede/i competente/i;
- g) il codice ditta INAIL, le PAT INAIL e sede/i competente/i;
- h) il codice impresa della Cassa Edile;
- i) l'indicazione della/e categoria/e e classifica/classifiche per le quali l'impresa è in possesso di qualificazione.

Il concorrente deve allegare alla documentazione amministrativa, tra l'altro, la copia scansionata dell'attestazione SOA, in corso di validità, di ciascuna impresa cooptata accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

La domanda e le relative dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- *nel caso di impresa singola*, dal titolare/legale rappresentante o da altra persona dotata di poteri di firma;
- *nel caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane o consorzio stabile, di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice*, dal legale rappresentante o da altra persona dotata di poteri di firma del consorzio medesimo;
- *nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituiti*, dal titolare/legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, dell'impresa mandataria (per i raggruppamenti) oppure dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, del consorzio o del GEIE;
- *nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti*, dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, di ogni soggetto che costituirà il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- *nel caso di aggregazioni di retisti*:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, dal legale rappresentante del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, *ovvero*, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

Nel caso in cui la domanda di partecipazione sia resa e sottoscritta digitalmente da un procuratore, l'operatore economico deve allegare copia scansionata della procura che attesti i poteri del sottoscrittore, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Nel caso di eventuali imprese cooptate, queste ultime, unitamente al concorrente, devono sottoscrivere digitalmente la domanda di partecipazione, sia in caso di partecipazione con un'impresa singola sia in caso di partecipazione in riunione di imprese.

In tal caso a cura della impresa/e concorrente/i dovrà essere compilata la sezione 1/E - parte prima, mentre la/e impresa/e cooptata/e dovrà dichiarare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e sottoscrivere digitalmente quanto previsto nella sezione 1/E - parte seconda del modello di cui all'Allegato 1 - *"Domanda di Partecipazione"*.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'**imposta di bollo**.

Il pagamento della suddetta imposta del **valore di € 16,00** viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il **concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario**.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed **inserire il suo numero seriale** all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e **allegare**, obbligatoriamente **copia del contrassegno** in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 Documento di Gara Unico Europeo - DGUE

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo.

La Piattaforma permette di compilare il DGUE in formato elettronico direttamente all'interno della piattaforma stessa, mettendo a disposizione l'apposito *form* presente nella scheda di gara, **sezione "DGUE"**, dà pertanto la possibilità di generare il file .pdf del DGUE compilato che deve essere sottoscritto digitalmente ed inserito all'interno della documentazione amministrativa.

Resta a carico dell'operatore economico verificare il contenuto del DGUE stesso.

In alternativa il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo di cui all'*Allegato 1-bis* che, debitamente sottoscritto digitalmente, deve inserire all'interno della documentazione amministrativa.

Presenta, inoltre, il **Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria**, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al capitolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il DGUE in forma elettronica deve essere presentato:

- dal singolo operatore economico concorrente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE: da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili: dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete: da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di partecipazione con impresa/e cooptata/e: da ciascuna impresa cooptata per le parti di competenza (sezioni A e B della Parte II e parti III, IV e VI);
- in caso di **avvalimento**: anche da ciascuna impresa ausiliaria.

N.B.: in caso di partecipazione in raggruppamento, avvalimento e per tutte le altre casistiche qui non richiamate in cui più soggetti siano tenuti al rilascio del DGUE, la piattaforma telematica permette la predisposizione e generazione di più DGUE (è sufficiente ripetere la procedura di compilazione del DGUE).

15.3 Dichiarazione identificazione del titolare effettivo

Il concorrente deve rendere la **DICHIARAZIONE sostitutiva** ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. secondo il modello di cui all'**Allegato 1-ter** - "*Dichiarazione identificazione del titolare effettivo*" e sottoscritta digitalmente secondo quanto previsto al successivo capitolo _15.5 (Dichiarazioni integrative), in assolvimento all'obbligo di fornire i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo dell'operatore economico (ex art. 20 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231). Si richiede di **allegare copia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale del/i titolare/i effettivo/i se diverso/i dal rappresentante legale**.

Si riportano di seguito i ***Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche (1)*** (ex art. 20 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231)

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. *Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:*

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;*
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;*
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.*

4. *Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.*

5. *Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:*

- a) i fondatori, ove in vita;*
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;*
- c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.*

6. *I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.*

(1) Articolo così sostituito dall' art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.

15.4 Dichiarazione assenza conflitto di interessi

Il concorrente deve rendere la DICHIARAZIONE sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. secondo il modello di cui all'**Allegato 1-quater** - "*Dichiarazione assenza conflitto di interessi*" e sottoscritta digitalmente secondo quanto previsto al successivo capitolo 15.5 (Dichiarazioni integrative), in assolvimento all'obbligo di rilascio di una specifica dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi a carico dei partecipanti alla gara (e dei titolari effettivi).

La dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante dell'operatore economico ed altresì dal titolare effettivo (se diverso dal legale rappresentante).

Al fine di consentire una consapevole dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi, si specificano i nominativi di chi ha concorso alla redazione dei documenti di gara e della documentazione progettuale:

- RUP: Arch. Giulia Barone - Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione del Comune di Sanremo.
- Progettista: R.T.P. composto dagli Arch. Pietra Alborno – Bordighera (IM)/Ing. Andrea Penna – Sanremo/Ing. Angelo Zacchia – Taggia (IM).
- Il Dirigente del Settore PNRR – fondi europei, lavori pubblici ed espropri del Comune di Sanremo: Ing. Danilo Burastero.
- Il Dirigente del Settore Tecnico Ambiente/Servizio Gare – CUC: Arch. Linda Peruggi.

15.5 Dichiarazioni integrative

Il concorrente deve rendere la seguente DICHIARAZIONE sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. secondo il modello di cui all'**Allegato 2** - "*Dichiarazioni integrative*".

Tale documento deve essere sottoscritto digitalmente dal titolare/legale rappresentante, o da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente e, in particolare, deve essere reso e sottoscritto:

- in caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, sia costituiti che costituendi: da ogni impresa partecipante a tali forme associative (e dalla/e eventuale/i impresa/e cooptata/e);
- in caso di Consorzi di cooperative o consorzi di imprese artigiane o consorzi stabili: dal Consorzio e dalle Consorziatate indicate quali esecutrici dei lavori (e dalla/e eventuale/i impresa/e cooptata/e);
- in caso di Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: si rimanda a quanto indicato al precedente punto 15.1 (e dalla/e eventuale/i impresa/e cooptata/e);
- in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento: da **ciascuna ausiliaria** relativamente ai punti ad essa pertinenti (indicativamente punti nn. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 31 e, ove pertinente, 32, 33, 34 e 35).

Il soggetto dotato di poteri di firma del dichiarante "consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)" **dichiara** espressamente quanto segue:

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
2. i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, carica ricoperta e se è tuttora in carica o se è cessato indicando la data) dei **soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice**, secondo una delle seguenti modalità:
 - rendendo la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. di cui al successivo capitolo 15.4 del presente disciplinare di gara, preferibilmente compilando il modulo **Allegato 3** - "*Dichiarazione di assenza motivi di esclusione per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs.50/2016*";
 - indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. di impegnarsi, senza riserva o condizione alcuna, a dare immediata comunicazione al Comune di Sanremo di ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, di qualsiasi variazione dei requisiti oggettivi e/o soggettivi come dichiarati all'atto di presentazione dell'offerta;
4. che ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, non sono stati conclusi contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del Comune di Sanremo, nei confronti propri e della impresa che rappresenta, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di cui sopra;

5. che, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., **intende eventualmente subappaltare e/o si impegna obbligatoriamente a subappaltare** le seguenti lavorazioni o parti di opere (indicare) per la/e relativa/e quota/e percentuale/i (indicare in cifre e lettere) dell'importo complessivo del contratto;

N.B.: in assenza della dichiarazione di cui al presente punto, **non sarà concessa l'autorizzazione al subappalto.**

6. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. e nello specifico:
- a) che l'operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 e s.m.i., in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
oppure
 - b) che l'operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i., in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti e ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
oppure
 - c) che l'operatore economico è escluso dall'obbligo di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 e s.m.i., in quanto *(indicare precisamente la casistica applicabile, con riferimenti normativi, atti regolamentari o circolari);*
7. di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, nessuno escluso, e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto e in tutti gli altri elaborati di gara e tecnici inerenti all'appalto in oggetto, inclusi i criteri ambientali minimi di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) n. 256 del 23 giugno 2022;
8. di conoscere ed accettare le **disposizioni particolari** per l'esecuzione dei lavori e le **disposizioni particolari relative al PNRR** in riferimento al presente appalto nonché di obbligarsi al rispetto del cronoprogramma procedurale e di spesa in coerenza con gli indicatori e le scadenze associate alla misura dell'intervento;
9. di aver effettuato il sopralluogo obbligatorio, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di averli ritenuti tali da dichiarare remunerativa l'offerta economica presentata;
10. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità, alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

11. che l'offerta tiene conto:
 - a) degli oneri previsti per i piani di sicurezza e delle condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
 - b) degli eventuali oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione;
12. di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
13. di vincolarsi all'offerta economica per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
14. di essere a conoscenza che la stazione appaltante può richiedere, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di differire il termine di validità dell'offerta;
15. di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., al D.L. 187/2010 e s.m.i. ed al D.lgs. 159/2011 e s.m.i.;
16. di impegnarsi a rispettare, ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Codice, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice e di essere a conoscenza che in caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni il contratto sarà unilateralmente risolto dal Comune di Sanremo;
17. di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare con una Compagnia assicurativa autorizzata ai sensi della vigente normativa all'esercizio nel ramo danni sul territorio nazionale, la polizza assicurativa, di cui all'art. 103, comma 7, del Codice, richiesta nel capitolato speciale d'appalto, a copertura dei danni di esecuzione e di responsabilità civile verso terzi, per gli importi e secondo le condizioni ivi riportate, e a trasmettere tale polizza al Settore comunale richiedente almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori;
18. di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire le prestazioni e i lavori di cui all'oggetto nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti o che saranno emanati nel corso della durata contrattuale e a rispettare tutti gli obblighi imposti a carico del datore di lavoro dalla vigente normativa, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza, solidarietà paritetica, ecc. a favore del personale dipendente, nonché dai relativi contratti collettivi di lavoro;
19. di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad ottemperare ai disposti di quanto previsto nella documentazione tecnica presentata in merito ai "Criteri Minimi Ambientali Edilizia" di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) n. 256 del 23 giugno 2022;
20. di essere edotto che il tempo utile per ultimare i suddetti lavori è fissato in giorni 670 (seicentosettanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
21. di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad iniziare i lavori in oggetto immediatamente dopo l'aggiudicazione con consegna dei lavori sotto le riserve di legge in attesa della stipula del contratto;
22. di essere consapevole di potere ricorrere al subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante;

23. di assumere e rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari), e di essere a conoscenza che la violazione dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 9-bis, della citata legge costituisce causa di risoluzione del contratto, e che tutte le relative transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il codice CIG del presente affidamento;
24. di essere edotto che, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione, qualora ritenga che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e di accettare di non richiedere alcun risarcimento danni a qualsiasi titolo;
25. **di essere edotto che i lavori dovranno essere svolti in base alla tempistica di cui al capitolo 4.4 del presente disciplinare di gara e specificata negli altri elaborati tecnici e di gara, in quanto i lavori relativi alla tipologia di intervento proposto e finanziato PNRR M5 C2 I2.1 prevede la stipula del contratto di affidamento entro il 30 luglio 2023;**
26. **di non essere incorso nelle precedenti procedure di affidamento PNRR nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'art. 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2021 convertito con legge n. 108/2021;**
27. **di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare:**
- una quota pari al 30% (trentapercento) di occupazione giovanile
- una quota pari al 30% (trentapercento) di occupazione femminile
delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali nonché di essere edotto che, in conformità al decreto ministeriale 7 dicembre 2021, l'obbligo delle assunzioni deve essere inteso come riferibile anche alle prestazioni eseguite tramite subappalto o avvalimento;
28. **di impegnarsi ad osservare gli obblighi specifici del PNRR, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico;**
29. di essere edotto degli obblighi derivanti dal "*Codice di comportamento*" adottato dalla stazione appaltante "Comune di Sanremo" reperibile sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione trasparente" e di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
30. di impegnarsi al pagamento di tutte le spese previste dalla legge, tasse ed emolumenti di qualsiasi natura inerenti al contratto, alla sua registrazione e alla sua esecuzione, nonché al pagamento delle spese di pubblicazione della presente procedura di gara da versare entro sessanta giorni dall'aggiudicazione;

31. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'apposito capitolo del presente disciplinare di gara;
32. *per gli operatori economici che hanno presentato la domanda di concordato preventivo di cui all'art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267:*
ad integrazione di quanto indicato nel DGUE, gli estremi dei seguenti atti:
- data di presentazione della domanda di cui all'art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267: _____;
 - autorizzazione n/Prot. _____ a partecipare alla procedura rilasciata dal Tribunale di _____ in data _____;
 - di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- (N.B.: deve essere allegata la documentazione riportata al capitolo 15.11 del presente disciplinare di gara)*
33. *per gli operatori economici già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267:*
ad integrazione di quanto indicato nel DGUE, gli estremi dei seguenti atti:
- provvedimento di ammissione al concordato rilasciato dal Tribunale di _____ in data _____;
 - autorizzazione (n/Prot _____) a partecipare alla procedura rilasciata dal Giudice delegato in data _____
 - di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- (N.B.: deve essere allegata la documentazione riportata al capitolo 15.11 del presente disciplinare di gara)*
34. *in caso di cessione di azienda e/o ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:* che nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono state fatte e/o sono avvenute cessioni di azienda e/o di ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria nei confronti della seguente societàcon sede legale in
avente i seguenti amministratori e direttori tecnici:
e che tali soggetti indicati, per quanto a propria conoscenza, non incorrono nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice;
35. *per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:* l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge, indicando il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;

36. per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta:

che, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, ha regolarmente ottemperato all'obbligo di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021 convertito in legge n. 108/2021;

37. per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del D. Lgs, n. 198/2006:

di obbligarsi, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, e a trasmettere tale relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

38. per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici:

di obbligarsi a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ed una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico dell'impresa dalla suddetta legge n. 68/1999 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell'impresa nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte nonché a trasmettere tale relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.6 Dichiarazioni di assenza motivi di esclusione per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs.50/2016

Il concorrente deve rendere la seguente DICHIARAZIONE sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. secondo il modello di cui all'**Allegato 3** - "*Dichiarazione di assenza motivi di esclusione per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.*" relativa ai **soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice**, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente), il quale, "consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)", **dichiari l'assenza dei motivi di esclusione** di cui all'art. 80 del Codice **per tutti i sopra citati**

soggetti, ivi compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando della presente gara e ne dichiaro inoltre tutti i seguenti dati identificativi:

- nome;
- cognome;
- carica/qualifica ricoperta;
- se siano ancora in carica, ovvero, qualora siano cessati dalla carica, in quale data;
- luogo di nascita;
- data di nascita;
- residenza;
- codice fiscale.

N.B.: l'elenco dei soggetti riguardo ai quali si deve rendere la suddetta dichiarazione è riportato nell'art. 80, comma 3 del Codice e nel Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017. Nello specifico, ai sensi di quanto previsto dall'**art. 80, comma 3 del Codice**, l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo stesso va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti dei seguenti soggetti (compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte della presente gara):

- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In tale elenco devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel *Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017* cui si rinvia integralmente.

A seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Consiglio di sorveglianza";
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come Institori e Procuratori ad negotia);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.lgs. 231/2001).

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte della presente gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata e ha l'onere di allegare, alla presente dichiarazione, la documentazione probatoria a dimostrazione della dissociazione compiuta.

La presente dichiarazione **deve essere resa e sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, del concorrente e dalla/e eventuale/i impresa/e cooptata/e.

In particolare, deve essere resa e sottoscritta digitalmente:

- a) per i Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, sia costituiti che costituendi: **da ogni impresa** partecipante a tali forme associative e dalla/e eventuale/i impresa/e cooptata/e;
- b) per i Consorzi di cooperative o consorzi di imprese artigiane o consorzi stabili: **dal Consorzio e dalle Consorziat**e indicate quali **esecutrici** dei lavori e dalla/e eventuale/i impresa/e cooptata/e;
- c) da **tutte le imprese retiste** che partecipano alla procedura di gara, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete e dalla/e eventuale/i impresa/e cooptata/e;
- d) nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento: **anche dalla/e impresa/e ausiliaria/e.**

Nel caso in cui sia resa e sottoscritta da un procuratore, dovrà essere allegata copia scansionata della procura che attesti i poteri del sottoscrittore, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

15.7 Documentazione a corredo

Il concorrente deve altresì inserire **nella busta telematica “Documentazione amministrativa”** anche i seguenti documenti, tenendo presente che quelli prodotti in copia scansionata devono essere accompagnati da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, rilasciato dal sistema AVCpass – ora sostituito da successiva delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, che ha istituito il nuovo Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) - relativo al concorrente singolo, raggruppato o associato e, in aggiunta, anche all'impresa ausiliaria (nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento) e alla/e impresa/e cooptata/e (nel caso in cui il concorrente partecipi con impresa/e cooptata/e).

Nel caso di concorrente raggruppato o associato, di ricorso all'avvalimento, ogni operatore economico provvede a compilare la componente di propria competenza del PASSOE, indicando il relativo ruolo svolto (mandatario, mandante, impresa ausiliaria etc).

L'impresa cooptata deve generare la propria componente del PASSOE classificandosi come “Mandante in RTI”.

NOTA: il PASSOE è acquisito utilizzando il sistema Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) sul portale ANAC, nella sezione **Servizi ad accesso riservato** → **FVOE**, all'indirizzo <http://www.anticorruzione.it>, previa registrazione dell'operatore economico e seguendo le istruzioni ivi contenute (in sostituzione del sistema AVCpass).

Dopo tale registrazione, l'operatore economico deve indicare al sistema il CIG della presente procedura di gara e il sistema rilascia il **"PASSOE"**.

Il file del PASSOE, relativo alla presente procedura di affidamento, acquisito dal sistema FVOE ed ottenuto in formato pdf, dovrà essere **debitamente sottoscritto digitalmente** dai soggetti autorizzati ad impegnare gli operatori economici a cui il PASSOE si riferisce.

È altresì consentito produrre copia scansionata del PASSOE, scaricato e stampato in forma cartacea nonché debitamente sottoscritto in originale come sopra indicato.

Si fa presente che la mancata registrazione presso il sistema FVOE, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano di per sé l'esclusione dalla presente procedura. In tali casi, infatti, la Stazione Appaltante procederà con la richiesta di integrazione, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice (soccorso istruttorio), del PASSOE mancante, assegnando un termine congruo perentorio, non superiore a 10 giorni, entro e non oltre il quale il concorrente dovrà far pervenire tale documento.

In caso di omessa produzione, totale o parziale, del documento, o non rispondenza a quanto richiesto o nel caso in cui pervenga oltre il termine ultimo previsto, la Stazione Appaltante procederà con l'esclusione definitiva del concorrente dalla procedura di affidamento.

2. Copia scansionata dell'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE rilasciata da una **SOA** regolarmente autorizzata, in corso di validità.

3. Nel caso in cui dall'attestazione SOA non risulti il possesso della certificazione di qualità aziendale, richiesto per lavorazioni del presente appalto in quanto di classifica pari o superiore alla III: copia scansionata del documento originale di **certificazione di qualità aziendale**, in corso di validità, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05;

4. Documento attestante la GARANZIA PROVVISORIA in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante, **con dichiarazione di impegno** firmata digitalmente di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, di cui al precedente capitolo 10 del presente disciplinare.

5. Per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:

copia/e scansionata/e della/e **CERTIFICAZIONE/I** di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, che giustifica/giustificano la riduzione dell'importo della cauzione.

6. Copia scansionata dell'ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO rilasciata dalla Stazione Appaltante.

7. Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del **CONTRIBUTO a favore dell'ANAC**, di cui al precedente capitolo 12 del presente disciplinare.

8. In riferimento al pagamento dell'**IMPOSTA DI BOLLO** del valore di € 16,00 relativa alla domanda di partecipazione:

- RICEVUTA DI PAGAMENTO ELETTRONICO rilasciata dal sistema @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate
ovvero
- copia scansionata del CONTRASSEGNO in formato “.pdf” il cui numero seriale è stato inserito all'interno della domanda di partecipazione
ovvero
- in caso di operatore economico estero, copia scansionata del BONIFICO BANCARIO (vedasi precedente capitolo 15.1).

9. *Solo in caso di partecipazione del concorrente con **impresa/e cooptata/e**:* deve essere prodotta tutta la documentazione indicata nel presente disciplinare di gara.

10. *In caso di imprese con sede in **altri Stati membri dell'Unione Europea**:* deve essere prodotta la documentazione per essi indicata nel presente disciplinare di gara.

11. *Solo nel caso in cui i documenti siano resi e sottoscritti digitalmente da un **procuratore del concorrente**:* si deve allegare copia scansionata della **procura** che attesti i poteri del sottoscrittore, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

15.8 Documentazione ulteriore per i consorzi e per i soggetti associati

1. Per i consorzi di cooperative, di imprese artigiane e i consorzi stabili:

- **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA** ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., resa e sottoscritta digitalmente secondo il modello **Allegato 4** - “*Dichiarazioni consorzi di cooperative e di imprese artigiane, consorzi stabili*”, dal legale rappresentante del Consorzio nonché dal/i legale/i rappresentante/i della/e impresa/e consorziata/e esecutrice/i, i quali indicano le proprie generalità (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza), l'esatta denominazione dell'operatore economico, la tipologia del consorzio concorrente indicata dal legale rappresentante del Consorzio stesso e ciascuno “consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.)”, in merito al soggetto che rappresenta, dichiara, anche ad integrazione di quanto già dichiarato con la sottoscrizione del DGUE:
 - a) che l'operatore economico è iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, indicando la provincia, il numero e la data di iscrizione, lo specifico settore di attività e che risulta in esercizio alla data di presentazione dell'offerta;

- b) *solo per i Consorzi di Cooperative e per le Società Cooperative*: che l'operatore economico è altresì iscritto all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. indicandone gli estremi;
- c) che l'operatore economico ha assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i) del Codice;
- d) che l'operatore economico ha alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero di personale pari a _____ unità (*indicare in cifre ed in lettere*);
- e) che l'operatore economico non si trova in alcuna delle cause ostative al rilascio del DURC, di cui all'art. 9 del D.M. 24 ottobre 2007 e s.m.i.;
- f) i numeri di matricola INPS e la/e sede/i competente/i;
- g) il codice ditta INAIL, le PAT INAIL e la/e sede/i competente/i;
- h) il codice impresa della Cassa Edile;
- i) *al caso*: che l'operatore economico è in possesso dei requisiti per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice con relativa indicazione della tipologia e dei dati;

solo per il Consorzio concorrente:

- j) che il consorzio è in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale:
 - attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, indicando le categorie e classifiche;
 - certificazione del sistema di qualità aziendale, in corso di validità, rilasciata da soggetti accreditati, per l'esecuzione dei lavori inerenti le categorie dell'appalto, in quanto di classifica pari o superiore alla III, come risulta dall'attestazione SOA ovvero dal documento originale di certificazione di qualità;
- k) l'indicazione del/i consorziato/i che sarà/saranno esecutore/i dei lavori oggetto dell'appalto, specificando per ognuno denominazione, sede, C.F./P.IVA e il nominativo del legale rappresentante.

2. Per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari o GEIE, già costituiti:

- nel caso di Raggruppamento Temporaneo:
copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.
- nel caso di Consorzi ordinari o GEIE:
copia scansionata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.
- per tutti i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari o GEIE:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., resa secondo il modello **Allegato 5** - *“Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE”* e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria/capogruppo, nella quale costui “consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali

vigenti in materia (art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.)” dichiarati, anche ad integrazione di quanto già dichiarato con la sottoscrizione del DGUE, in nome e per conto anche delle imprese mandanti:

- il tipo di raggruppamento di imprese: verticale, orizzontale o misto;
- la composizione del Raggruppamento/Consorzio ordinario/GEIE;
- tutto quanto riportato nel precedente punto 1 – relativo ai “*consorzi di cooperative, di imprese artigiane e ai consorzi stabili*” – **dalla lettera a) alla lettera i)**. Tali dati devono essere indicati distintamente sia per la mandataria sia per la/le mandante/i;
- il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale:
 - attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, indicando le categorie e classifiche;
 - certificazione del sistema di qualità aziendale, in corso di validità, rilasciata da soggetti accreditati, per l'esecuzione dei lavori inerenti le categorie dell'appalto, in quanto di classifica pari o superiore alla III, come risulta dall'attestazione SOA *ovvero* dal documento originale di certificazione di qualità *ovvero* che l'impresa assumerà lavori per un importo per il quale è sufficiente la qualificazione in classe II e, pertanto, non è dovuto il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale;
- le quote di partecipazione all'interno del raggruppamento;
- i lavori o le parti di opere e la relativa percentuale di incidenza, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

3. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., resa secondo il modello **Allegato 5** “*Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE*” e sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il concorrente, nella quale ciascuno “consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.)” dichiarati, anche ad integrazione di quanto già dichiarato con la sottoscrizione del DGUE:

- il tipo di raggruppamento di imprese: verticale, orizzontale o misto;
- la composizione del Raggruppamento/Consorzio ordinario/GEIE costituendo;
- tutto quanto riportato nel precedente punto 1 – relativo ai “*consorzi di cooperative, di imprese artigiane e ai consorzi stabili*” – **dalla lettera a) alla lettera i)**. Tali dati devono essere indicati distintamente sia per la mandataria sia per la/le mandante/i;
- il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale:
 - attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, indicando le categorie e classifiche;
 - certificazione del sistema di qualità aziendale, in corso di validità, rilasciata da soggetti accreditati, per l'esecuzione dei lavori inerenti le categorie dell'appalto, in quanto di classifica pari o superiore alla III, come risulta dall'attestazione SOA *ovvero* dal documento originale di certificazione di qualità; *ovvero*

che l'impresa assumerà lavori per un importo per il quale è sufficiente la qualificazione in classe II e, pertanto, non è dovuto il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale;

- le quote di partecipazione all'interno del raggruppamento;
- i lavori o le parti di opere e la relativa percentuale di incidenza, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;
- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'**impegno**, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

4. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia scansionata del **contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05;
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, da rendersi secondo il modello **Allegato 6** - "*Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete*" – *Sezione 6/A*, che indichi tra l'altro, anche ad integrazione di quanto già dichiarato con la sottoscrizione del DGUE:
 - per quali imprese la rete concorre;
 - i lavori o le parti di opere e la relativa percentuale di incidenza, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

5. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia scansionata del **contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05;
- copia scansionata del **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria**, nel caso in cui il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, in quanto in tal caso il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05;
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente, da rendersi secondo il modello **Allegato 6** - "*Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete*" – *Sezione 6/A*, che indichi tra l'altro, anche ad integrazione di quanto già dichiarato con la sottoscrizione del DGUE, i lavori o le parti di opere e la relativa percentuale di incidenza, che saranno eseguite dai singoli

operatori economici aggregati in rete, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla presente gara;

6. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia scansionata del **contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio e la relativa percentuale di incidenza che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria stessa; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005; dovranno inoltre essere presentate, sottoscritte digitalmente dalla mandataria, le dichiarazioni da rendersi secondo il modello **Allegato 6** - "*Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete*" – Sezione 6/B;
- in caso di RTI costituendo: copia scansionata del **contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05, con allegate le dichiarazioni, da rendersi secondo il modello **Allegato 6** - "*Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete*" – Sezione 6/B, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti tra l'altro:
 - 1) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - 2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - 3) i lavori o le parti di opere e la relativa percentuale di incidenza, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005.

NOTA: si ricorda che le attestazioni SOA e, al caso, i documenti originali delle certificazioni di qualità aziendale dei suddetti operatori economici devono essere allegate alla documentazione amministrativa in copia scansionata accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

15.9 Documentazione ulteriore in caso di avalimento

L'impresa ausiliaria deve:

- a) presentare un **proprio DGUE**, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avalimento, e alla parte VI;
- b) rilasciare la **dichiarazione di avalimento** nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), secondo il modello di cui all'**Allegato 7 - "Dichiarazione Impresa Ausiliaria"**, con la quale costui "consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia" (art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.) dichiara:
- di essere in possesso delle risorse oggetto di avalimento e di obbligarsi nei confronti della stazione appaltante e del concorrente, a mettere a disposizione, in applicazione dell'istituto dell'avalimento, per tutta la durata dell'appalto, compresi eventuali opzioni e rinnovo, i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente, dettagliatamente indicati nel Contratto di Avalimento;
 - di non presentarsi in qualità di ausiliaria per altro concorrente partecipante alla presente gara e di non parteciparvi in proprio o come associata o consorziata di altro concorrente, ai sensi dell'art. 45 del Codice;
 - di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come meglio specificato nelle dichiarazioni appositamente rilasciate nell'ambito del "D.G.U.E." e, anche ad integrazione del DGUE stesso, **dichiara** altresì i seguenti dati:
 - iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, indicando la provincia, il numero e la data di iscrizione, lo specifico settore di attività e che risulta in esercizio alla data di presentazione delle offerte;
 - *solo per i Consorzi di Cooperative e per le Società Cooperative*: iscrizione all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. indicandone gli estremi;
 - avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i) del Codice;
 - avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero di personale pari a _____ unità (*indicare in cifre ed in lettere*);
 - non trovarsi in alcuna delle cause ostative al rilascio del DURC, di cui all'art. 9 del D.M. 24 ottobre 2007 e s.m.i.;
 - numeri di matricola INPS e la/e sede/i competente/i;
 - codice ditta INAIL, le PAT INAIL e la/e sede/i competente/i;
 - codice impresa della Cassa Edile;
- c) rilasciare la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. secondo il modello di cui all'**Allegato 3 - "Dichiarazione di assenza motivi di esclusione per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs.50/2016"**, relativa ai **soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice**, resa con le stesse modalità già indicate nello specifico paragrafo del presente disciplinare, a cui si rimanda;

- d) rilasciare la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o da altra persona dotata di poteri di firma), secondo il modello di cui all'**Allegato 2** - "*Dichiarazioni integrative*" relativamente ai propri punti di competenza, indicativamente nn. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 31 e, ove pertinente, 32, 33, 34 e 35);
- e) presentare copia scansionata della propria **attestazione SOA**, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende avvalersi, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05;
- f) *per avvalimento di lavorazioni la cui categoria sia di classifica pari o superiore alla III:* presentare copia scansionata del documento originale di certificazione di qualità aziendale, in corso di validità, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05, nel caso in cui tale certificazione non risulti dall'attestato SOA;
- g) compilare la componente di propria competenza del **PASSOE**, indicando il relativo ruolo svolto (*quindi il PASSOE del concorrente deve riportare l'indicazione dell'ausiliaria*).

Il concorrente deve:

- 1) **dichiarare** di volere ricorrere all'avvalimento nel **proprio DGUE** (Parte II - Sezione C "*Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti*") con indicazione della denominazione dell'impresa ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento;

- 2) **allegare:**

- copia scansionata del **contratto di avvalimento**, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

A tal fine, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento deve contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria riportando in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) l'oggetto, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) la durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Il suddetto contratto di avvalimento deve essere **sottoscritto sia dall'ausiliaria che dall'ausiliata**;

- la **documentazione dell'ausiliaria**, sopra riportata.

La suddetta ulteriore documentazione in caso di avvalimento riportata nel presente capitolo deve, a cura del concorrente, essere inserita nella busta telematica "Documentazione amministrativa".

15.10 Copia ultimo rapporto sulla situazione del personale per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti

Gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti devono presentare, **a pena di esclusione**, nella busta telematica contenente la documentazione amministrativa, copia

dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto da tali operatori ai sensi dell'articolo 46, comma 2 del D. Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'art. 46, comma 1 del D. Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'art. 47, comma 2 del DL n. 77/2021 convertito con legge n. 108 del 29 luglio 2021).

15.11 Documentazione per gli operatori economici in caso di crisi di impresa

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del Codice come modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (*c.d. Sblocca-cantieri*) convertito con L. n. 55/2019, alle **imprese che hanno depositato la domanda** di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis "Concordato con continuità aziendale" del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre:
 - copia conforme dell'autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
 - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto (art. 186-bis, comma 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
 - l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice.
- L'**impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale** non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell'art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del R.D. n. 267/1942, deve produrre:
 - copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
 - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267).
- Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'**impresa in concordato preventivo con continuità aziendale** può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
- Sia gli operatori economici che hanno presentato domanda di concordato preventivo sia quelli già ammessi al concordato preventivo devono produrre, oltre la documentazione sopra riportata, le **dichiarazioni** previste in merito nel modello **Allegato 2 "Dichiarazioni integrative"**.

16 OFFERTA ECONOMICA

Nella sezione “**Offerta economica**” presente sul Portale l’operatore economico deve indicare la propria offerta economica corredata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 10 del Codice, dall’indicazione del costo della manodopera e degli oneri aziendali della sicurezza.

Pertanto l’operatore economico, **a pena di esclusione**, dovrà:

1. inserire:

- a) il **RIBASSO UNICO PERCENTUALE ed incondizionato**, che verrà applicato sull’importo posto a base di gara, soggetto a ribasso (€ 5.081.152,46 IVA esclusa, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) **nel form on-line proposto dalla piattaforma (celle a sfondo giallo)**.
Si precisa che il numero massimo di cifre decimali utilizzabili per la formulazione del ribasso è 2 (due);
- b) i **COSTI DELLA MANODOPERA** del concorrente, di cui all’art. 95, comma 10 del Codice, **all’interno della cella gialla posta sotto la colonna “Costi manodopera”**;
- c) gli **ONERI AZIENDALI** con riferimento all’espletamento dell’appalto in oggetto, concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10 del Codice, **all’interno della cella gialla posta sotto la colonna “Oneri aziendali”**.

NOTA BENE:

- i valori digitati vengono automaticamente salvati cliccando al di fuori della cella compilata;
- le celle devono essere compilate inserendo il **solo valore numerico** (è vietato inserire, ad esempio, i simboli % o €)

2. generare e scaricare il “Documento d’offerta generato” elaborato dal sistema.

Tale documento dovrà essere **firmato digitalmente** dal legale rappresentante o da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente e, quindi, **ricaricato in piattaforma** utilizzando il **pulsante di upload** presente sulla stessa riga.

3. confermare l’offerta cliccando sul bottone “**Conferma offerta**” collocato a fine schermata.

NOTA BENE:

L’operazione di cui al presente punto 3 è indispensabile ai fini della validazione dell’offerta. In sua assenza, l’offerta economica risulterà non presentata.

Al termine di tale processo il Sistema genererà una **PEC di conferma salvataggio dell’offerta economica**.

Ogni **modifica apportata alla propria offerta economica**, successiva alla generazione e all'inserimento del file creato in automatico dal sistema, firmato digitalmente, comporta la cancellazione di quest'ultimo dalla pagina e la necessità, da parte del concorrente, di **rigenerare il file pdf, ricaricarlo firmato digitalmente e riconfermare l'offerta cliccando nuovamente sul pulsante "Conferma offerta"**.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della *"Domanda di partecipazione"*, di cui al precedente punto 15.1.

Si ricorda che in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:

- costituendo: l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante, o persona munita di comprovati poteri di firma, della/e mandante/i sia dal legale rappresentante, o persona munita di comprovati poteri di firma, della mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria/capogruppo provvederà a caricare il file a sistema;
- costituito: l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante, o persona munita di comprovati poteri di firma, dell'impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.

Non sono ammesse offerte in aumento, condizionate e per persona da nominarsi, **pena l'esclusione dalla gara**.

17 PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del presente appalto avverrà mediante **procedura aperta** ai sensi dell'art. 60 del Codice e verrà utilizzato il **criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del Codice, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con **esclusione automatica delle offerte anormalmente basse** ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Si precisa che:

- la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata secondo quanto previsto dall'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 8, ultimo periodo del Codice, la procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a **dieci**;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c. 3-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai suddetti metodi ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a **cinque**;
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 97 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta migliore qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia anormalmente bassa.

18 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica ha luogo il giorno 21 giugno 2023, alle ore 09:00:00 presso un locale del Comune di Sanremo, in Corso Cavallotti n. 59, aperto al pubblico.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno un giorno prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

La pubblicità delle sedute è garantita dalla tracciabilità in via telematica, mentre la comunicazione ai concorrenti delle operazioni svolte durante la seduta di gara avviene mediante pubblicazione del relativo verbale di gara sul sito del Comune di Sanremo, nella sezione Amministrazione Trasparente "*Bandi di gara e contratti*" e sulla Piattaforma, nelle sezioni "*Chiarimenti*" e "*Doc. di gara*" (ricercare la procedura in oggetto) entro i successivi 7 (sette) giorni.

18.1 Apertura busta telematica "**Documentazione amministrativa**" e verifica documentazione amministrativa

Nella prima seduta il Presidente del Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre le offerte economiche restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare di gara;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente capitolo 14;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata, e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, ai concorrenti a mezzo PEC all'indirizzo inserito dagli stessi in piattaforma.

Nell'ipotesi di esclusione dalla gara di uno o più concorrenti, non si procederà all'apertura delle buste "*Documento d'offerta generato*" contenenti le offerte economiche, le quali, unitamente alle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa, verranno conservate, nello stato in cui si trovano al momento dell'esclusione, dalla piattaforma telematica.

18.2 Apertura busta “Documento d’offerta generato” elaborato dalla piattaforma e relativo all’Offerta economica

Al termine delle operazioni di cui al capitolo precedente, la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il Presidente del Seggio di gara in una seduta di gara successiva, nella data e ora che sono comunicate tramite la Piattaforma, procede all’apertura della busta “Documento d’offerta generato” elaborato dalla piattaforma, contenente l’“OFFERTA ECONOMICA”, e a verificare la corretta presentazione della stessa. secondo quanto richiesto dal presente disciplinare di gara e dal disciplinare telematico.

1. **Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque:**

il Presidente del Seggio di gara formerà la graduatoria delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente primo in graduatoria, che ha offerto il ribasso percentuale più alto. In caso di offerte uguali procederà mediante sorteggio a norma dell'art. 77 del Regolamento n. 827 del 23.05.1924 e s.m.i.

Il Presidente, quindi, chiuderà le operazioni di gara.

2. **Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (art. 97, comma 3-bis del Codice):**

il Presidente procederà alla determinazione della **soglia di anomalia** tramite apposita **funzione della piattaforma Net4market**. Tale programma effettua il calcolo della soglia di anomalia secondo quanto previsto dall'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice.

N.B.: Il programma di cui è dotata la piattaforma, ai fini del calcolo della soglia di anomalia, tiene conto sino alla seconda cifra decimale. Nel caso di valori offerti dal concorrente con più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, il Sistema procede, in automatico, all'arrotondamento, in particolare la seconda cifra decimale verrà arrotondata all'unità superiore, qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Determinata la soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice:

- **qualora il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a 10 (dieci)**, il Presidente procederà tramite apposita funzione della piattaforma, all'**esclusione automatica delle offerte anomale** e, pertanto, verranno automaticamente escluse dalla gara le offerte che risultino pari o superiori alla soglia di anomalia.

N.B.: ai fini del taglio delle ali, le offerte che presentano il medesimo ribasso non saranno conteggiate singolarmente, ma verranno considerate come se fossero un'unica offerta (**criterio relativo o del blocco unitario**).

In piattaforma si formerà la graduatoria delle offerte rimaste in gara ed il Presidente formulerà la **proposta di aggiudicazione** in favore del concorrente primo in graduatoria.

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio a norma dell'art. 77 del Regolamento n. 827 del 23.05.1924 e s.m.i.

Il Presidente, quindi, chiuderà le operazioni di gara.

- **qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10 (dieci)**, non sarà esercitabile la procedura di esclusione automatica delle offerte anomale.

Per quanto sopra esposto, ***nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque ma inferiore a dieci***, si procederà in ogni caso al calcolo della soglia di anomalia per individuare se la migliore offerta, corrispondente al ribasso percentuale più elevato offerto, sia anormalmente bassa.

In ogni caso anche qualora il numero delle offerte pervenute sia inferiore a cinque, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 97, comma 6 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (vedasi successivo capitolo).

Si fa presente che, comunque, saranno **escluse dalla gara**:

- offerte parziali, plurime e comunque irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara;
- offerte inammissibili, nel caso in cui si ritengano sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o nel caso in cui siano in aumento rispetto all'importo a base di gara.

19 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Nel caso in cui non trovi applicazione l'esclusione automatica prevista dall'art. 97, comma 8 del Codice e talune offerte risultino anormalmente basse in base a quanto indicato nel precedente capitolo **ovvero** nel caso in cui la Stazione Appaltante intenda valutare la congruità di una o più offerte che, in base ad elementi specifici, appaiono anormalmente basse, il Presidente sospenderà la seduta di gara e comunicherà i nominativi dei relativi concorrenti al Responsabile del procedimento (RUP), inviando ad esso tutta la relativa documentazione.

Il RUP richiederà agli offerenti le spiegazioni sul prezzo offerto, procedendo ai sensi dell'art. dell'art. 97 del Codice, al fine di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

20 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione formulata a seguito di proposta del RUP è approvata mediante adozione di determinazione dirigenziale da parte del Dirigente competente.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, comunque e prima di formulare la proposta di aggiudicazione, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara sotto il profilo tecnico ed economico.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, di cui all'art. 32, comma 9 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016, e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione mediante bonifico bancario intestato a:

- Comune di Sanremo – TESORERIA COMUNALE - BPER BANCA - IBAN: IT30Z0538722700000047234052 (BIC/SWIFT: BPMOIT22XXX per operazioni da estero), con indicazione della causale che verrà comunicata nella relativa lettera di richiesta di rimborso.

L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 3.000,00 (euro tremila/00).

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

21 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Gli operatori economici sono altresì tenuti a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ed una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico dell'impresa dalla suddetta legge n. 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell'impresa nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte, nonché a trasmettere tale relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

22 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 (cinquecento/00) a 3.000,00 (tremila/00) euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

23 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante, in Amministrazione Trasparente, ai seguenti link:

https://sanremo.etrasparenza.it/pagina766_codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html

https://sanremo.etrasparenza.it/pagina43_piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.html

24 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità ed i termini indicati al seguente indirizzo web:

https://trasparenza.comunedisanremo.it/pagina770_accesso-civico.html

25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria all'uopo competente, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

a) identità e dati di contatto del Titolare del trattamento:

il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Sanremo, con sede in Corso Felice Cavallotti n. 59;

b) Responsabile della protezione dei dati personali:

in applicazione del regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, il Comune di Sanremo ha nominato come DPO (Data Protection Officer), con decreto sindacale n. 30 del 25 maggio 2018, al quale è possibile rivolgersi per qualsiasi situazione inerente il trattamento dei dati personali, la dott.ssa Francesca Minetto, telefono: +39 0184 580242 e-mail: rpdp@comunedisanremo.it ;

c) Responsabile del trattamento:

per la presente procedura di gara è l'Arch. Linda Peruggi del Settore Tecnico Ambiente/Servizio Gare - CUC;

d) soggetti autorizzati al trattamento:

- personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento dei dati personali;
- soggetto esterno: società "Net4market - Csamed s.r.l." quale gestore della piattaforma telematica di negoziazione denominata "Net4market" utilizzata dal Comune di Sanremo, individuato come responsabile esterno ai sensi dell' art. 28 Reg. U.E. 679/2016;

e) finalità e base giuridica del trattamento:

il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Sanremo per lo svolgimento di funzioni istituzionali (procedura di gara in ambito U.E.) e, pertanto, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. b) del GDPR non necessita del consenso.

I dati personali sono trattati per la gestione della presente procedura di gara e stipulazione del relativo contratto e sua esecuzione;

f) destinatari dei dati personali:

i dati personali potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto espletamento della procedura di gara o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalle norme in materia di appalti/concessioni o normativa in materia di trasparenza anche per quanto riguarda le pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Sanremo.

I dati personali potranno essere oggetto inoltre di comunicazione agli altri soggetti intervenuti nel procedimento di gara al fine di consentire l'esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla legge.

I dati personali, qualora richiesti, potranno inoltre essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge;

g) trasferimento dei dati personali a Paesi extra U.E.:

i dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea;

h) periodo di conservazione:

i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti di propria iniziativa.

I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene;

i) i diritti del concorrente/interessato:

il concorrente/interessato ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

j) conferimento dei dati:

il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate.

27 RICHIAMI E RIFERIMENTI DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare e nel relativo bando di gara, si fa espresso riferimento, oltre che al capitolato speciale d'appalto, alla documentazione progettuale e agli altri elaborati di gara, alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e, comunque, obbligatorie, che disciplinano la materia.

Sanremo, 29 maggio 2023

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI SANREMO, TAGGIA E BADALUCCO**
Comune di Sanremo

Settore Tecnico Ambiente/Servizio Gare - CUC

Il Dirigente Arch. Linda Peruggi

*(documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)*